

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale - Ampliamento piazzale intermodale relativo alle infrastrutture per l'intermodalità (CUP G51G19000030002)

* * * * *

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di agosto (02.08.2021), nella sede della società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., in Via Interporto Centro Ingrosso, n. 114/5, si sono trovati i signori:

rag. Bortolussi Giuseppe nato a Zoppola (PN) il 20.06.1952, codice fiscale BRT GPP 52H20 M190I, che interviene in qualità di Amministratore Delegato della società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine), con sede in via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 - Pordenone, codice fiscale e partita IVA 00192610939, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

sig. Bertolo Simone nato a Pordenone il 18/10/1985 residente a Fiume Veneto (PN)- Via San Francesco, 61 in qualità di Procuratore Speciale dell'impresa BERTOLO SRL con sede in Fiume Veneto (PN) Via Pian di Pan n. 29, codice fiscale e partita IVA 03493000966, di seguito nel presente atto viene denominato semplicemente «appaltatore».

Premesso che

- la Regione FVG con decreto n. 4249/TERINF dd. 07.10.2019, ha concesso un contributo alla Interporto Centro ingrosso di Pordenone S.p.A. di euro 10.500.000,00 per il finanziamento di opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale, di cui quota parte erano destinati alla realizzazione dell'ampliamento del piazzale intermodale per una suoperficie di circa mq. 15.000,00;



- il progetto di fattibilità relativo ai lavori di ampliamento del piazzale intermodale, redatto nel 2019 dall'Ufficio tecnico di Interporto, è stato inserito nella programmazione triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici approvati dal CdA di Interporto con delibera n. 6 del 26.11.2019 e n. 3 del 06.03.2020 (aggiornamento), il cui quadro economico prevedeva una spesa complessiva di euro 915.000,00;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. n. 2 del 28.04.2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla esecuzione dei lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale – Ampliamento piazzale intermodale, redatto dall'ing. Renzo Scramoncin per la parte idraulica e strutturale e l'ing. Oscar Pesavento per la parte impiantistica, in collaborazione con l'Ufficio tecnico di Interporto, prevede una spesa complessiva del quadro economico di euro 1.850.000,00, di cui:
euro 1.316.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza;
euro 534.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- l'importo complessivo per lavori ed oneri per la sicurezza, pari ad euro 1.316.000,00, risulta così ripartito:

INFRASTRUTTURE PER L'INTERMODALITA'

Lavori a misura	euro	16.000,00
Lavori a corpo	euro	982.000,00
TOTALE	euro	998.000,00

di cui

per oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d'elenco	euro	30.000,00
per lavori a base d'asta	euro	968.000,00

IMPIANTI (servizi in BT, illuminazione, dati e antincendio)

Lavori a misura	euro	104.000,00
-----------------	------	------------

Lavori a corpo	euro	214.000,00
----------------	------	------------

TOTALE	euro	318.000,00
---------------	-------------	-------------------

di cui

per oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d'elenco	euro	8.000,00
--	------	----------

per lavori a base d'asta	euro	310.000,00
--------------------------	------	------------

- il progetto esecutivo è stato trasmesso alla Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio porti, navigazione interna e logistica della Regione Friuli Venezia Giulia, la quale, con decreto n. 2915/TERINF del 30.06.2021, ha preso atto dell'utilizzo della somma complessiva di **euro 1.850.000,00**;
- l'importo dei lavori a base d'asta, compresi oneri per la sicurezza, relativi alle INFRASTRUTTURE PER L'INTERMODALITA' (esclusi gli impianti di illuminazione) ammonta a complessivi euro 998.000,00, di cui euro 968.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed euro 30.000,00;
- l'importo dei lavori a base d'asta, compresi oneri per la sicurezza, relativi agli IMPIANTI ammonta a complessivi euro 318.000,00, di cui euro 310.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed euro 8.000,00;
- in seguito a procedura di gara espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO online", l'appalto è stato aggiudicato all'impresa BERTOLO SRL di Fiume Veneto (PN) che ha offerto il ribasso percentuale del 2,063 %;
- effettuate le verifiche di legge, dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, nulla risulta a carico del suddetto appaltatore circa la sussistenza di provvedimenti o procedimenti inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e lo stesso risulta in

possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la stipula ed esecuzione del contratto;

- la verifica del possesso dei requisiti dell'appaltatore si è conclusa positivamente, come risulta dal verbale del responsabile del procedimento in data 12.07.2021, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 30.07.2021

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale delm Centro intermodale – Ampliamento piazzale intermodale, relativo alle INFRASTRUTTURE PER L'INTERMODALITA' /IMPIANTI.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e - per la parte ancora in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara - del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito «Regolamento»).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo A.01 del capitolato speciale di appalto.

3. In riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
87867764F0;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: G51G19000030002.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a complessivi euro 978.027,15 (diconsi euro novecentosettantottomilaventisette/15) così ripartito:

Lavori a misura	euro 21.272,15
-----------------	----------------

Lavori a corpo	euro 926.755,00
----------------	-----------------

Sommano	euro 948.027,15
---------	-----------------

oneri della sicurezza ricompresi nell'elenco dei prezzi	euro 30.000,00
---	----------------

Importo complessivo	euro 978.027,15
---------------------	-----------------

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Per le prestazioni "a corpo" il prezzo offerto resta fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e le quantità effettive dei lavori eseguiti: pertanto non potrà essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Per le prestazioni "a misura" il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettive dei lavori eseguiti.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. In riferimento ai lavori previsti "a corpo" negli atti progettuali, il cui importo resta fisso e

invariabile, i prezzi unitari di elenco, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti.

3. In riferimento ai lavori previsti "a misura", il cui importo potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettiva dei lavori eseguiti, il contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pordenone, all'indirizzo Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, presso la sede di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

2. Come risulta dal documento allegato al presente contratto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo per conto dell'appaltatore:

a) Campagna Maria Paola nata a Zoppola (PN) il 19.09.1949 c.f. CMPMPL49P59M190L

b) Bertolo Simone nato a Pordenone il 18/10/1985 cf.f. BRTSMN85R18G888C

c) Bertolo Giacomo Carlo nato a Arborea (OR) il 22/07/1946 c.f. BRTGMC46L22A357I

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente – ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale - deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai



commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

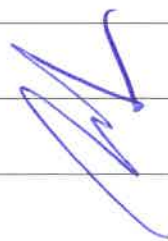
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso in cui il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi i 60 (sessanta) giorni la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. E' sempre fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza del ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 978,03.
2. La penale cui al comma 1, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.



Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori – Proroga dei tempi contrattuali

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
6. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel



termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi, opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) tutte le utenze necessarie allo svolgimento dei lavori (allacciamenti, fornitura, bollette, contratti, contatori, etc.);
 - e) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - f) le vie di accesso al cantiere;
 - g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - i) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.



4. In particolare l'appaltatore deve osservare e far osservare al personale presente in cantiere

le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di

tutela, sicurezza, salute, assistenza e assicurazione dei lavoratori.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave

negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri previsti nel presente atto per spese di

contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori "a corpo" è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota

relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto aggiornato rispetto

al progetto esecutivo. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni

che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. La misurazione e la valutazione dei lavori "a misura" sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Revisione prezzi

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del nuovo Codice dei

contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 149 del Codice dei contratti.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8 e articoli 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle



rate di acconto precedenti, non inferiore a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga a quanto sopra previsto:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 - è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al medesimo importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica



che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura tra quelli comunicati in data 29.07.2021.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.



2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, richiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;



- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per

cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

2. Per le modalità procedurali delle riserve si rinvia al capitolato speciale d'appalto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte bonariamente, sono devolute in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pordenone con esclusione altresì della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alle disposizioni del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono



eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono stati acquisiti appositi Documento unico di regolarità contributiva, prot. INPS 26558786 richiesto sul sistema il 15/06/2021 con validità fino al 13/01/2021

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, dopo la redazione del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori si impegna a depositare presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».



Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'informazione antimafia archiviata dalla stazione appaltante e acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza

fidejussoria numero 111830035 in data 28.07.2021 rilasciata dalla società GROUPAMA
agenzia di Padova per l'importo di euro 39.121,09 pari al 4,00 per cento dell'importo del
presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.
123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, del Codice dei contratti,
l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore, a tale scopo, ha stipulato una polizza, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, numero 111832696 in data 29.07.2021 rilasciata dalla
società GROUPAMA agenzia di Padova per una somma complessiva assicurata di euro
998.000,00:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 800.000,00;
 - b) per opere preesistenti per un massimale di euro 150.000,00;
 - c) per demolizioni e sgomberi per un massimale di euro 48.000,00



3. L'appaltatore, a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), ha stipulato una polizza per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone spa.

3. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a) il bando di gara/lettera di invito;

c) l'offerta dell'appaltatore.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara) e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

* * * * *

Redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

La stazione appaltante

L'Amministratore Delegato (Rag. Giuseppe Bortolussi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giuseppe Bortolussi', is written over the text of the Delegated Administrator.

L'appaltatore

Il Procuratore Speciale (Bertolo Simone)

Verifica effettuata in data 03/08/2021 08:42:46 UTC

File verificato: C:\Users\campello.elisabetta\Downloads\contratto Bertolo.pdf(1).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : BERTOLO SIMONE
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/08/2021 08:42:46 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/08/2021
online: 08:00:30 UTC

Dati del certificato del firmatario **BERTOLO SIMONE** :

Nome, Cognome: BERTOLO SIMONE
Numero identificativo: 21147229
Data di scadenza: 31/03/2023 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. ,
Certification AuthorityC ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica